

PROCEDURA SEGNALAZIONI

WHISTLEBLOWING

1. PREMESSA

In data 15 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24/2023 rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che ha introdotto un nuovo sistema di segnalazione delle violazioni, prevedendo una comune disciplina per gli enti pubblici e per quelli privati.

2. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si propone di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni in conformità a quanto stabilito nel richiamato decreto legislativo e, quindi, di fornire tutte le indicazioni necessarie per consentire ai soggetti interessati di segnalare – anche in forma anonima – violazioni di normative europee ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea.

Nello specifico, la procedura intende:

- fornire indicazioni su **chi** possa effettuare le segnalazioni (par. 3);
- indicare **cosa** possa essere oggetto di segnalazione (par. 4);
- definire i possibili **canali di segnalazione** (par. 5);
- disciplinare il **canale di segnalazione interno** (par. 6), identificando i **soggetti deputati a ricevere le segnalazioni** interne (par. 6.1) e definendo le **tempistiche** e le **modalità di gestione delle stesse per l’accertamento** di quanto segnalato (par. 6.2);
- indicare quali sono le **misure poste a tutela del segnalante**, nel rispetto della normativa in vigore (par.7 e par.8);
- precisare qual è la **responsabilità del segnalante** (par. 9) e quali sono i **diritti del segnalato** (par. 10);
- indicare quali sono i presupposti che consentono il ricorso al **canale di segnalazione esterno** (par. 11) e alla **divulgazione pubblica** (par. 12).

3. I SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Secondo il D.Lgs. n. 24/2023, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni, i cc.dd. **Segnalanti**, sono i seguenti:

- i soci e i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il personale della Società inquadrato a qualunque livello;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che operano per la Società;
- i liberi professionisti ed i consulenti che operano per la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore della Società.

La tutela nei confronti dei Segnalanti opera anche se il rapporto giuridico non è iniziato (candidati ad un rapporto di lavoro), durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto.


Le tutele riconosciute ai Segnalanti sono estese anche:

- ai cosiddetti *facilitatori* (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione);
- alle *persone del medesimo contesto lavorativo* della persona segnalante o che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai *colleghi della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia* all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- *agli enti di proprietà della persona segnalante* o della persona che ha sporto la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4. IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

I soggetti identificati al par. 3 possono segnalare:

- **illeciti (accaduti nel contesto aziendale)** che rientrano nel campo di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva Europea 2019/1937 e che sono relativi ai seguenti settori: **appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;**
- atti o omissioni che **ledono gli interessi dell'Unione Europea** (art. 325 TFUE);
- atti o omissioni riguardanti la **libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno**, comprese **violazioni** delle norme dell'U.E. in materia di: **a) concorrenza; b) aiuti di Stato; c) imposte sulle società;**
- atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni UE di cui ai punti precedenti.



Non sono ammesse segnalazioni di contenuto diverso da quello poc'anzi indicato.

In particolare, **non sono ammesse**:

- **contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale**, che attengono ai rapporti di lavoro individuale o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate, colleghi o collaboratori;
- **segnalazioni di violazioni già disciplinate da leggi speciali**, già regolate mediante altri regolamenti o Direttive UE;
- **segnalazioni in materia di sicurezza e difesa, appalti nel settore della difesa e della sicurezza nazionale.**

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere **fondate o almeno basate su elementi concreti**. A tal fine, si prevede che il segnalante possa:

- descrivere con precisione il fatto oggetto di segnalazione;
- indicare la/e persona/e ritenuta/e responsabile/i della/e violazione/i, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- allegare tutti i documenti disponibili a sostegno della segnalazione;
- fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basate su voci correnti.

5. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le violazioni di cui al par. 4 possono essere segnalate attraverso tre distinti canali, alle condizioni espressamente definite nel D.Lgs. n. 24/2023 e ivi richiamate:

1. il canale di **segnalazione interno** (par. 6);
2. il canale di **segnalazione esterno** ANAC (par. 12);
3. la **divulgazione pubblica** (par. 13).

6. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Le segnalazioni interne possono essere effettuate:

1. **in forma scritta** tramite lettera raccomandata inviata al seguente indirizzo: AXIS S.r.l., Riservata al Comitato WB, Via Gutenberg n. 3, 42124 – REGGIO EMILIA; è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Comitato WB";
2. **in forma orale**:
 - tramite un sistema di messaggistica vocale, utilizzando l'app Whatsapp si invia il messaggio vocale al numero +39 335 7756958 o +39 335 7751297 dichiarando esplicitamente all'inizio del messaggio di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing;
 - con un incontro diretto, previa espressa richiesta da parte del segnalante inoltrata mediante uno dei canali indicati in precedenza (posta ordinaria o messaggistica vocale con Whatsapp).

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel richiamato D.Lgs. n. 24/2023 tutti gli strumenti di segnalazione interna sopra indicati:

- **tutelano la riservatezza del segnalante**, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, garantendo a colui che intende palesare la propria identità di ricevere adeguata protezione;
- **garantiscono la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione**;
- consentono di andare esente da atti ritorsivi e/o discriminatori, così come meglio previsto nel par. 8.

Si segnala inoltre che:

- **i dati personali** sono trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di *privacy* e di cui al D.Lgs. n. 51 del 2018, attraverso il ricorso a misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, sulla base di una valutazione di impatto, agli obblighi imposti dall'art. 13 del citato D.Lgs. n. 24 del 2023;
- la **posta ordinaria** consente al segnalante di effettuare delle segnalazioni **anche in forma anonima**, cioè senza che il segnalante debba rivelare la propria identità e senza che il destinatario la possa scoprire;
- in ogni caso le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (ad esempio con indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

6.1 I SOGGETTI CHE RICEVONO LE SEGNALAZIONI INTERNE

Le segnalazioni interne sono ricevute dal Comitato WB costituito dal Presidente di AXIS S.r.l. e dal Responsabile della Funzione Qualità (i “Riceventi”), i quali sono stati incaricati, in quanto soggetti idonei e adeguatamente formati, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni.

I Riceventi gestiscono le segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza indicati nel paragrafo 7 e ne verificano la fondatezza secondo le modalità riportate nel paragrafo che segue.

Eventuali segnalazioni interne presentate erroneamente ad un soggetto diverso da quello deputato alla ricezione e gestione, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al D.Lgs. 24/2023, devono essere trasmesse al Comitato WB entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa ad un soggetto diverso dal Comitato WB e il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dall’istituto del whistleblowing, la segnalazione è considerata ordinaria e non godrà delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

6.2 LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

I Riceventi esaminano congiuntamente le segnalazioni interne ricevute e adottano tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza (o meno) delle stesse.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con i Riceventi, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

In ogni caso, i Riceventi annotano la segnalazione ricevuta in un apposito registro delle segnalazioni, il c.d. “*registro delle segnalazioni*”, istituito in formato digitale ed accessibile solo ai Riceventi.

I Riceventi svolgono anche le seguenti attività:

- rilasciano alla persona segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- forniscono **riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento** o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

I Riceventi esaminano quindi i fatti riferiti e i documenti (eventualmente) ricevuti e, ove lo ritengano necessario e/o opportuno ai fini dell’accertamento della fondatezza della segnalazione, possono nel rispetto delle tempistiche poc’anzi richiamate:

- contattare il segnalante e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un’audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell’accertamento della segnalazione.

Si precisa che per i seguenti motivi le segnalazioni verranno immediatamente archiviate:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate all'art.2 del D.Lgs. 24/2023;
- manifesta insussistenza dei presupposti per l'effettuazione di una segnalazione, con riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso AXIS e ad eventuali lamentele di carattere personale;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Nello svolgimento delle attività di accertamento, i Riceventi possono coinvolgere altre funzioni della Società e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni. I componenti del gruppo di lavoro, coinvolti nell'esame della segnalazione, sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui sono sottoposti i Riceventi la segnalazione. Tutti questi soggetti hanno anche l'obbligo di astenersi dall'occuparsi della segnalazione in caso di possibili conflitti d'interesse.

I Riceventi redigono e custodiscono i verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte in autonomia e/o con l'ausilio delle funzioni aziendali coinvolte.

In particolare, al termine delle verifiche, i Riceventi predispongono una relazione sulle attività svolte e, in caso di **segnalazioni infondate**, ne danno tempestiva comunicazione al segnalante, procedendo alla contestuale archiviazione della segnalazione, con relativa annotazione nel "*registro delle segnalazioni*" delle motivazioni che hanno portato alla sua archiviazione.

In caso di **segnalazioni manifestamente infondate**, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società e/o comunque vessatorie nei confronti di altri dipendenti della Società, i Riceventi – d'intesa con il C.d.A. (o l'Assemblea) di AXIS S.r.l. – provvedono ad attivare il procedimento di irrogazione di una sanzione nei confronti dell'autore delle predette segnalazioni infondate, anche nel rispetto delle normative giuslavoristiche vigenti e del Contratto Nazionale di Lavoro applicabile, nonché ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile competente. Non è prevista invece alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

Diversamente, nell'ipotesi in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la **segnalazione risultasse fondata** (o comunque apparisse tale), i Riceventi provvedono a darne tempestiva comunicazione al C.d.A. di AXIS S.r.l. affinché valuti un piano di azione e/o intervento che può comprendere, a seconda dei casi:

- l'eventuale segnalazione/denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile di violazioni della normativa europea nei settori indicati al par. 4;
- la possibile adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato e/o comunque dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate;
- ogni altra iniziativa necessaria per l'eventuale adeguamento delle procedure aziendali e/o delle prassi in vigore rispetto alle violazioni verificatesi.

Anche in questi casi, i Riceventi riportano nell'anzidetto "*registro delle segnalazioni*" l'esito dell'*iter* e l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato o dell'autore dell'illecito (se diverso), oltre che l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari/contabili a suo carico.

Le segnalazioni e i *report* che pervengono ai Riceventi sono accessibili solo ai medesimi – e ai soggetti (come sopra indicati) da loro coinvolti nel successivo processo di verifica e accertamento – e sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione. I Riceventi sono quindi responsabili, in ogni fase del processo poc'anzi descritto, della custodia della

documentazione ai medesimi pervenuta e dell'archiviazione della stessa con modalità che ne garantiscono l'integrità e la completezza.

In particolare, il **trattamento dei dati del segnalante e del segnalato avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali** in vigore, espressamente richiamata nel D.Lgs. n. 24/2023. Le segnalazioni, nonché l'eventuale documentazione relativa all'indagine sono conservati per un periodo di 5 anni dalla data di chiusura della segnalazione e successivamente cancellati, tranne nell'ipotesi in cui debbano essere messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

7. SALVAGUARDIA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

I Riceventi (e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel processo) garantiscono la massima riservatezza del segnalante, proteggendone l'identità.

Salvo, infatti, le ipotesi in cui non sia opponibile per legge la riservatezza (ad esempio, indagini penali, tributarie e/o amministrative, ispezioni delle Autorità di controllo), **l'identità del segnalante non può essere rivelata a nessuno senza il consenso dell'interessato.**

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni – ed *in primis* i Riceventi – sono tenuti a tutelare la riservatezza del segnalante e a garantire la massima discrezione in ordine alle informazioni ricevute, anche indirettamente, riguardo ai fatti segnalati. Analogamente sono tenuti a tutelare la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

8. TUTELA DEL SEGNALANTE DA ATTI RITORSIVI E/O DISCRIMINATORI E MISURE DI SOSTEGNO IN SUO FAVORE

La Società non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, segnala condotte illecite e/o non conformi alle normative europee richiamate al paragrafo 4.

Per misure ritorsive e/o discriminatorie, s'intendono – ad esempio – il licenziamento, la sospensione, le azioni disciplinari ingiustificate, i cambi di mansione o di sede immotivati, le molestie sul luogo di lavoro, le note di merito negative, la coercizione, l'intimidazione e/o ogni altro tipo di *mobbing* collegato, direttamente e/o indirettamente, alla segnalazione effettuata (così come descritte nell'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023), che abbiano effetto sulle condizioni di lavoro del segnalante.

Affinché si possa configurare una ritorsione e il segnalante possa beneficiare della protezione, è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dal segnalante.

Per godere della protezione è necessario altresì che ricorrano i presupposti previsti al paragrafo 4 e che quindi la segnalazione sia basata su fatti concreti, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza direttamente nell'ambito dell'attività lavorativa, per i quali abbia fondati motivi di ritenere che le segnalazioni siano ragionevolmente pertinenti all'ambito oggettivo della normativa. Inoltre, qualora la segnalazione non pervenga tramite i canali di segnalazione indicati al paragrafo 6, previa trasmissione alla Funzione Ricevente, il segnalante deve esprimere chiaramente che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*.

La protezione prevista viene meno in caso di sentenza penale di primo grado, anche non definitiva, nei confronti del segnalante per la responsabilità penale per i reati di calunnia, diffamazione, ovvero per la responsabilità civile, per aver riportato intenzionalmente informazioni false con dolo o colpa. In questi casi sono applicate anche sanzioni disciplinari.

Il segnalante che ritiene di aver subito **un atto ritorsivo e/o discriminatorio** quale conseguenza della denuncia effettuata può darne notizia al Suo superiore gerarchico o al Presidente di AXIS S.r.l. affinché valuti:

- la necessità/opportunità di ripristinare la situazione e/o di rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione e/o della discriminazione.

Il segnalante può anche darne notizia all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che successivamente procede a darne informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di sua competenza.

Il segnalante può altresì ricevere **misure di sostegno** – del tipo di quelle dettagliatamente descritte nell'art. 18 del D.Lgs. n. 24/2023 – dagli **Enti del Terzo Settore**. Dette misure consistono in informazioni, consulenza, assistenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione da ritorsioni.

9. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È responsabilità del segnalante – anche anonimo – effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato della presente procedura: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione e, come anticipato, saranno passibili di sanzioni e/o di azioni avanti all'Autorità Giudiziaria o Contabile competente.

In relazione alla rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni coperte da obbligo di segreto diverso da quello di cui all'art.1 co.3 del D.Lgs. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore, od alla protezione dei dati personali la persona segnalante non è punibile ed è esclusa dalle responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

10. DIRITTI DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento delle condotte illecite e delle violazioni suscettibili di segnalazione, i soggetti oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti in questa attività, ma – in nessun caso – verrà avviato nei loro riguardi un procedimento sanzionatorio a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Eventuali iniziative, come anticipato, potrebbero essere assunte a seguito di evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione medesima.

11. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

La procedura di irrogazione delle sanzioni si sviluppa nel rispetto delle prescrizioni della L. 20/5/1970 n. 300 e dei CCNL di riferimento, per i lavoratori dipendenti, e delle previsioni contrattuali, per le altre tipologie di soggetti interessati.

La procedura ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui alla presente procedura di whistleblowing; di seguito sono illustrate le fasi del procedimento.

• Fase pre-istruttoria

Tale fase è diretta a verificare la sussistenza della violazione ed è condotta dai Riceventi nel più breve tempo possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, i Riceventi archiviano il procedimento con motivazione che è riportata nei verbali periodici.

Negli altri casi, i Riceventi comunicano al Consiglio di Amministrazione della Società, con relazione scritta, le risultanze della pre-istruttoria richiedendo alla stessa di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato.

• Fase di istruttoria diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dei Riceventi.

Tale fase è condotta nel più breve tempo possibile:

- dal CdA, con eventuale successiva valutazione dell'Assemblea, per le violazioni commesse dagli Amministratori, dai dipendenti/collaboratori o dagli esponenti del Comitato WB;
- dal Presidente per le violazioni commesse da soggetti terzi.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società.

• Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi fondata si dovrà procedere alla irrogazione delle sanzioni.

Il CdA è competente a deliberare la misura di tutela riguardante la revoca della delega degli Amministratori. Laddove la misura di tutela individuata sia invece quella della revoca dalla nomina di Consigliere d'Amministrazione, competente a deliberare in merito è l'Assemblea dei soci, convocata dal Presidente del CdA su conforme delibera dello stesso CdA.

Il CdA è competente a deliberare le sanzioni da irrogare a dipendenti e collaboratori.

Per i soggetti terzi il provvedimento definitivo d'irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato dal Presidente, che provvede all'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge vigenti, dandone altresì comunicazione al CdA. Sarà inviata all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni della presente policy oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Nei casi più gravi con l'avvio del procedimento disciplinare potrà essere disposta la sospensione cautelare (e non disciplinare) dal servizio fino alla conclusione del procedimento.

12. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha istituito anche un **canale di segnalazione esterno**, che consente al segnalante di poter presentare all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) una segnalazione di violazione del tipo di quelle indicate in premessa.

Si precisa, a tal riguardo, che la persona segnalante **può effettuare detta segnalazione solo se**, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è previsto, nell'ambito del suo contesto lavorativo, un canale di segnalazione interna o questo, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione all'ANAC – da effettuarsi o in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso le linee telefoniche o il sistema di messaggistica vocale o mediante un incontro diretto con un funzionario – garantisce in ogni caso la riservatezza del segnalante, del segnalato, della persona menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione prodotta, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia.

Sul sito istituzionale dell'ANAC sono pubblicate tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione della segnalazione esterna (contatti, canali e istruzioni per effettuare la segnalazione, modalità di gestione della stessa ecc.), nonché indicazioni sulle modalità di gestione ed archiviazione della stessa. A tal fine, l'ANAC predispose delle Linee Guida *ad hoc*.

13. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede per il segnalante anche la possibilità di effettuare una segnalazione di illeciti mediante la **divulgazione pubblica**, da intendersi come quell'attività con la quale il segnalante mira a *“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”*.

Si precisa, a tal riguardo, che la persona segnalante **può beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 solo se**, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

14. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA E REPORTING PERIODICO

La presente procedura di segnalazione delle condotte illecite è approvata dal C.d.A. ed è oggetto di revisione periodica in funzione dell'operatività maturata.

Una sintesi statistica delle segnalazioni ricevute verrà resa disponibile annualmente ai fini di reporting.

15. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura viene comunicata, illustrata e diffusa, in ogni sua parte, a tutto il personale (collaboratore e/o dipendente) e ai soggetti terzi interessati al rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

La procedura viene diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione aziendale attraverso apposita comunicazione interna e mediante pubblicazione sul sito internet della Società.